ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

QUADRIENNIO 2023-2026

Determinazione e convocazione ex artt. 5 e 6 del regolamento cnf 31 gennaio 2014 n. 1

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, in qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale,

- visto l'art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto il regolamento CNF 31 gennaio 2014 n. 1;
- preso atto delle dimissioni dalla carica di componente CDD dell'avv. Francesco Borsetta eletto nell'Ordine degli Avvocati di Udine nelle elezioni tenute il 15 luglio 2022;
- vista la comunicazione del Presidente del CDD avv. Giovanni Ortis d.d. 28/10/2026 e preso atto dell'assenza di candidati non eletti, con conseguente impossibilità di procedere al subentro ai sensi dell'art. 13 del Regolamento C.N.F. n. 1 del 30/01/2014;
- considerato che è necessario procedere con le elezioni suppletive per l'integrazione della composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste
- applicata in analogia la legge professionale L. 31/12.2012 n. 247 e la L. 12/07/2017 n.113
- sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine

FISSA

il giorno 2 dicembre 2026 alle ore 09.00 per l'inizio delle operazioni elettorali, da svolgersi presso la sede del COA di Udine, per l'elezione di n. 1 componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste per il quadriennio in corso,

DETERMINA

che il numero complessivo dei componenti del consiglio Distrettuale di Disciplina da eleggere da parte del Consiglio dell'Ordine di Udine è pari a 1 (uno);

CONVOCA

Per mercoledì 2 dicembre 2026 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, nel seggio elettorale istituito presso la sede dello stesso Consiglio, per l'elezione di n. 1 (uno) componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste per il quadriennio in corso.

AVVERTE

Che sono eleggibili tutti gli Avvocati iscritti all'albo, **a pena di irricevibilità**, che abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine di Udine entro le **ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni**, ai sensi dell'art. 7 del regolamento 31/01/2014 n. 1.

La candidatura deve essere accompagnata, **a pena di irricevibilità**, dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza di cause ostative di cui all'art. 4 comma 5 del regolamento n. 1/2014 del CNF.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento 31 gennaio 2014 n° 1 del Consiglio Nazionale Forense, la carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l'esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. La decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell'esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all'art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento 31 gennaio 2014 n. 1 del Consiglio Nazionale Forense si possono candidare gli Avvocati che:

a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quelle dell'avvertimento

b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento

c) non abbiano subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non colposi
d) non siano sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive, non abbiano riportato condanne anche non definitive per reati di cui all'art. n51, comma 3 *bis* cpp e per quelli previsti dagli articoli 372,373,374,374 *bis*, 377,377 *bis* ,380 e 381 CP
e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni.

DISPONE

Che la presente determinazione e convocazione sia inviata a mezzo PEC al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Udine e, per conoscenza, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto, sia **affissa in modo visibile negli uffici dell'Ordine di Udine** sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, sia **pubblicata sul sito web istituzionale dello stesso Ordine**

Trieste, 30 ottobre 2026

Il Presidente
(Avv. Alessandro Cuccagna)